TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 58

Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri

Quando a una impresa di investimento comunitaria, a una societa' di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia e' revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili. Alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.

Versione in vigore dal 9 aprile 2014, non più in vigore dal 26 agosto 2017 · versione 58

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	II — Disciplina degli intermediari
Titolo	IV — Provvedimenti ingiuntivi e crisi
Capo	II — Disciplina delle crisi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-58-succursali-in-italia-di-imprese-di-investimento-e-di-gestori-esteri/versione/58

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it